



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FASOGLIO Umberto	Sindaco	Sì
2. VILLA Anna Maria	Vice Sindaco	Sì
3. NICOLA Mario	Consigliere	Sì
4. MARELLO Dr. Monica	Consigliere	Sì
5. DAVIDE Stefano	Consigliere	Sì
6. PORRA' Gianfranco	Consigliere	Sì
7. OGLIENGO Matteo	Consigliere	Sì
8. SALA Enrica	Consigliere	Sì
9. BONANATE Danilo	Consigliere	Sì
10. PADULA Alfredo	Consigliere	Sì
11.		
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Sindaco: le bollette di luce e gas degli edifici comunali sono state molto significative e continuano ad esserlo, inoltre la Giunta ha svolto un'indagine per verificare il livello dell'aliquota addizionale comunale nei comuni limitrofi (che in molti si attesta intorno allo 0,8%), pertanto anche al fine di garantire alla comunità gli stessi servizi degli anni precedenti, per l'anno 2023 si propone un'aliquota addizionale comunale Irpef pari allo 0,8%;

Responsabile Finanziario: non si potevano prevedere gli aumenti dell'energia elettrica e del gas. È diventato indispensabile un aumento dell'addizionale Irpef, al fine di garantire gli stessi servizi comunali. Come rilevato in diversi comuni della zona, un'aliquota dello 0,8% pare una scelta mirata, che comporta un aumento di € 90,00 all'anno a soggetto.

Sindaco: nel 2024, a fronte di investimenti in campo energetico finalizzati ad abbattere i costi delle bollette si valuterà di ridurla.

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui: favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. zero;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sotto riportata avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2023

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 10 presenti di cui: favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28/9/98 n. 360 che ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 1999 - l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16/6/98 n. 191;

VISTA la relazione governativa al d.lgs. che istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF nella quale si afferma che la predetta addizionale "deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata su due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), e variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis e comma 15 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35 nonché dall'art. 1 comma 14 lettera e) della Legge n.208/2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31/5/2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

PRESO ATTO che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, ha chiarito che l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali in materia tributaria e in particolare ha stabilito che l'obbligo di trasmissione al M.E.F. delle deliberazioni viene assolto, dai comuni, a partire dall'anno 2020 tramite l'inserimento del testo degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, inserimento che deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le delibere affinché venga rispettato da parte del M.E.F. il termine di pubblicazione del 28 ottobre entro il quale le delibere pubblicate possono essere applicate per l'anno a cui si riferiscono;

DATO ATTO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2021 è stata approvata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021;
- per l'anno 2022, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata quella approvata nel 2021, ovvero un'aliquota pari alla misura dello 0,5%;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di C. C. n. 8 del 27.03.2007, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di questo Comune per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche;
- con lo stesso Regolamento e stessa deliberazione è stata fissata e confermata, con decorrenza 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);

DATO ATTO CHE, per garantire i servizi fondamentali dell'Ente e a causa della crisi energetica che ha colpito tutto il paese con il conseguente aumento del costo dell'energia elettrica e del gas metano, si rende necessario aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

RITENUTO DI aumentare, per l'anno corrente, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,3 punti percentuali portandola dallo 0,5% allo 0,8%;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. DI DARE ATTO CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DETERMINARE l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2023, nella misura dello **0,8%**.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FASOGLIO Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.